

# Revocabile la donazione alla quota disponibile

---

## Cassazione

---

### Passo indietro possibile per il donante, con atto unilaterale o testamento

---

**Angelo Busani**

Se in una donazione è prevista la dispensa dall'imputazione della donazione stessa alla quota di legittima nella successione mortis causa del donante, significa che il donatario ottiene una maggiorazione della quota di legittima. La dispensa dall'imputazione è però sempre revocabile unilateralmente dal donante, anche con il suo testamento: si deve trattare però di una revoca espressa e non è tale il testamento, redatto successivamente alla donazione, che attribuisca la quota disponibile a un erede diverso dal donatario, in quanto questa attribuzione deve interpretarsi come limitata alla quota disponibile residuante dopo l'imputazione della donazione alla disponibile.

Sono questi i principi di diritto che la Cassazione detta nella sentenza n. 3352.

Il calcolo della quota di legittima si effettua sommando il valore del patrimonio di titolarità del de cuius al momento della morte con il valore delle donazioni che il defunto ha stipulato durante la sua vita. Sul risultato che si ottiene si separa appunto la quota disponibile (la parte di cui il de cuius po-

teva liberamente disporre, con donazione o con testamento) dalla quota di legittima e cioè la quota di patrimonio del de cuius che necessariamente deve essere lasciata ai familiari più stretti (in particolare, al coniuge o alla persona civilmente unita e ai discendenti).

Quando viene stipulata una donazione, si intende che essa sia un acconto della quota di legittima spettante al donatario nella successione del donante, a meno che il donante disponga, nel contesto della donazione, la dispensa dall'imputazione della donazione alla quota di legittima, con l'effetto che la donazione si intende attribuita sulla disponibile: in questo caso il donatario riceve una quota di legittima maggiorata (nei limiti del valore della quota disponibile) del valore della donazione.

Si tratta di capire se la dispensa da imputazione, in quanto contenuta nel contratto di donazione, sia irrevocabile se non con il consenso sia del donante che del donatario, oppure se sia revocabile per il solo volere del donante. La risposta della Cassazione è dunque in quest'ultimo senso. La dispensa da imputazione, infatti, è comunque un negozio mortis causa, seppur contenuto in un atto inter vivos. In base alla regola generale per la quale le disposizioni mortis causa sono inderogabilmente revocabili fino al momento dell'ultimo respiro del de cuius, si presta dunque a essere revocata sia mediante un unilaterale atto tra vivi posto in essere dal donante sia mediante il suo testamento.